

SOVRAINDEBITAMENTO

CRISI DELL'IMPRESA E DEL CONSUMATORE

PROF. EROS CECCHERINI

PROFESSORE DI DIRITTO FALLIMENTARE – FACOLTA' DI ECONOMIA UNIVERSITA' NICCOLO' CUSANO – ROMA

CULTORE DI DIRITTO COMMERCIALE – FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA UNIVERSITA' DI SIENA

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI FIRENZE



Sovraindebitamento nella legge «Rordorf»

Legge 19 ottobre 2017 n. 155

L'impegno a legiferare ... e veloce

Art. 1 c. 1 – **Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge 155 del 19.10.2017 (entro il 14.11.2018) la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, **e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento** di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.

Crisi e insolvenza

CRISI

**Intesa come
probabilità di futura
insolvenza**

MODELLO PROCESSUALE

Adottare un **unico modello** processuale per
l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del
debitore

I SOGGETTI

Assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici. Tenendo a riferimento delle rispettive peculiarità ed in particolare per l'imprenditore sotto soglia, debitori civili, professionisti e consumatori

Specializzazione dei giudici nella riforma Rordorf

Mantenere invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell'imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto.

Nasce il concetto di «rete» ... ma anche per i soggetti sottoponibili alla procedura da sovraindebitamento

Il debitore, anche consumatore, se non è più in grado da solo di risolvere la propria situazione finanziaria dovrà essere accompagnato in percorso assistito.

(ART. 4) (**Procedure di allerta** e di composizione assistita della crisi) 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo disciplina l'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi: ...

d) imporre a creditori pubblici qualificati, tra cui in particolare l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e, in ogni caso, all'organismo di cui alla lettera b), il perdurare di inadempimenti di importo rilevante; definire l'inadempimento di importo rilevante sulla base di criteri non assoluti ma relativi, come tali rapportati alle dimensioni dell'impresa, che considerino, in particolare, l'importo non versato delle imposte o dei contributi previdenziali autodichiarati o definitivamente accertati e, in ogni caso, siano tali da assicurare l'anticipata e tempestiva **emersione della crisi in relazione a tutte le imprese soggette alle procedure di cui al presente articolo**;

prevedere che il creditore pubblico qualificato dia immediato avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui alla presente lettera e che effettuerà la segnalazione agli organi di controllo della società e all'organismo di cui alla lettera b), **se entro i successivi tre mesi il debitore non abbia attivato il procedimento di composizione assistita della crisi o non abbia estinto il debito o non abbia raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato o non abbia chiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale**;

sovraindebitamento nella riforma Rordorf

(art. 9) – I PRINCIPI DELLA RIFORMA

Comprendere i soci illimitatamente responsabili ed individuare i criteri di coordinamento nella gestione da sovraindebitamento di più membri della stessa famiglia.

Promuovere la continuazione aziendale svolta dal debitore, nonché le modalità di conversione in liquidazione.

Consentire al consumatore la liquidazione, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore.

Consentire al debitore meritevole, anche quando non in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo del pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità.

Prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;

sovraindebitamento nella riforma Rordorf

(art. 9) – I PRINCIPI DELLA RIFORMA

Prevedere che nella relazione dell'organismo di cui all'articolo 9, comma 3-bis, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sia indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del richiedente, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;

Precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata.

INTRODURRE MISURE PROTETTIVE SIMILI A QUELLE PREVISTE NEL CONCORDATO PREVENTIVO, REVOCABILI SU ISTANZA DEI CREDITORI, O ANCHE D'UFFICIO IN CASO DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI

Riconoscere l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ai creditori e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, al pubblico ministero

sovraindebitamento nella riforma Rordorf

(art. 9) – I PRINCIPI DELLA RIFORMA

Ammettere all'esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e procedura semplificata, purchè non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo.

Prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all'aggravamento della situazione di indebitamento.

Attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento.

IL CONSUMATORE

CONSUMATORE



L'art. 3, primo comma lett. a), del **Codice del Consumo** definisce: **il consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;**



L'art. 6 della **Legge sul Sovraindebitamento** definisce "consumatore": **il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.**

PERSONA FISICA

OBBLIGAZIONI ESTRANEE AD ATTIVITA' IMPRENDITORIALI O PROFESSIONALI

Il debito contratto dalla persona fisica, molto spesso, ha **ricadute sulla famiglia** cagionate da eventi esterni: perdita del lavoro, disagio o malattia, con conseguente riduzione della capacità lavorativa o reddituale

Il consumatore

quando si verifica la classificazione di consumatore

E' consumatore colui che risulta aver contratto obbligazioni – NON SODDISFATTE **AL MOMENTO DELLA PROPOSTA DEL PIANO** – per far fronte ad **esigenze personali** o **familiari** o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della **propria personalità sociale**, **dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionali propria.**

... è qualificato consumatore con riguardo alla situazione finanziaria al momento della presentazione del piano ...

Cassazione I sezione civile – 1 febbraio 2016 - n. 1869 –

La nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, **non ha riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d'impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue**, potendo il soggetto anche svolgere l'attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l'art. 6, co. 2, lett. b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè **non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività** ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo **consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni — non soddisfatte al momento della proposta di piano - per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall'estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un'attività d'impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all'art. 7 co. 1 terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell'Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all'art. 12 bis co. 3 l. n. 3 del 2012.**

Il consumatore

Al **garante/fidejussore** può essere concesso l'accesso al «piano del consumatore».

La sentenza della **Corte di Giustizia 19.11.2015** - causa C – 74/15- ha sottolineato:

«**la nozione di consumatore, ai sensi dell'art. 2 lett. b, della direttiva 93/13, ha un carattere oggettivo.** Essa deve essere valutata alla luce di un **criterio funzionale** volto ad analizzare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito delle attività estranee all'esercizio di una professione. **Spetta al giudice nazionale**, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, **verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come «consumatore» ai sensi della suddetta direttiva.** **Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che lo legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata».**

Controllo del giudice nel piano del consumatore

Atti in frode indagine preliminare

Il Giudice deve quindi verificare che il debitore non abbia compiuto atti in frode ai creditori (indagine sulla meritevolezza). Il concetto di frode richiama la **volontarietà di danneggiare**, dunque un comportamento che implica l'esistenza di un elemento psicologico connotato dal **dolo preordinato alla frode**.

Questa indagine, che può essere particolarmente complessa, non può che essere eseguita dal Gestore il quale dovrà verificare se, nell'assunzione di una nuova obbligazione, il debitore non abbia inteso danneggiare i suoi creditori.

La categoria degli atti in frode non si limita all'assunzione di debiti con l'intenzione di non rimborsarli, ma va estesa alle **dismissioni patrimoniali** effettuate con l'intento di sottrarre attivo ai creditori ed ai pagamenti preferenziali.

CONTROLLO DEL GIUDICE

Mutuando la classificazione introdotta dalla Corte di Cassazione con la sentenza resa a **Sezioni Unite n. 1521/2013**, a proposito del concordato con cessione dei beni, si può dire che il **controllo di legittimità inerisca alla fattibilità giuridica dell'accordo di composizione della crisi**.

Al giudice spetta pertanto in primis la verifica in merito all'esistenza dei **presupposti soggettivi e oggettivi**.

Gli ulteriori profili sui quali interviene il controllo giurisdizionale sono **meritevolezza, fattibilità e (convenienza** – non di tipo economico che spetta ai creditori)

Oltre alle cosiddette condizioni di ammissibilità sostanziali, è necessariamente oggetto del **controllo giurisdizionale la presenza delle condizioni di ammissibilità formali, cioè di tutti i documenti che devono accompagnare la proposta di accordo o di piano**.

Controllo del giudice

meritevolezza – fattibilità - convenienza

A differenza del controllo di legittimità **il controllo sulla meritevolezza del debitore, sulla fattibilità e convenienza del piano sottostante alla proposta, spetta al Giudice, viene realizzato con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi.**

L'O.C.C. deve predisporre una relazione (art. 9 comma 3bis) , da allegarsi alla domanda di piano del consumatore e a quella di liquidazione del patrimonio del debitore, inerente alle **cause dell'indebitamento**, **alla diligenza del debitore nell'assunzione delle obbligazioni**, **alle ragioni del sovraindebitamento** ed alla **attendibilità della documentazione** allegata all'atto introduttivo delle procedure. La relazione deve altresì contenere il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni.

La **convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria**, infine, rientra nel campo di **verifica giurisdizionale**, ma nella sola ipotesi in cui venga presentata una contestazione specifica, sul punto, da parte di uno o più dei creditori concorsuali.

Controllo del giudice fattibilità

Il giudizio di fattibilità è previsto in capo all'attestatore dei piani all'interno del concordato preventivo, ma con una sostanziale differenza:

l'attestatore nel concordato preventivo ha un requisito di indipendenza dal debitore proponente che deve mantenere per tutta la durata del suo lavoro di revisione e attestazione, mentre **nel piano del consumatore il Gestore collabora col debitore alla stesura del piano stesso.**

- **Questa collaborazione tuttavia non è necessaria, ben potendosi dare il caso in cui il debitore rediga la sua proposta in prima persona o con l'assistenza di consulenti di sua fiducia.**
- **In considerazione di questa possibilità, il Gestore dovrà dichiarare, in via preliminare, se ha, o meno, collaborato alla redazione del piano.**
- **Il suo giudizio conclusivo dipenderà dal fatto se abbia o meno collaborato col debitore.**

Controllo del giudice fattibilità

La fattibilità del piano concerne, a titolo esemplificativo:

- a) La ragionevole previsione che i valori dell'attivo possano soddisfare i crediti nella misura indicata nel piano, con riguardo alla loro natura, privilegiata o chirografaria;
- b) **La tempistica della liquidazione dei beni nei termini indicati nel piano;**
- c) **La completezza della documentazione in relazione alla eventuale necessità di perizie, consulenze tecniche immobiliari (conformità catastale e urbanistica, APE), certificazioni notarili, concernenti gli immobili da trasferire;**
- d) **L'esistenza di eventuali diritti di terzi sui beni e diritti da trasferire (ad esempio dei diritti di prelazione dei soci nell'acquisto di quote sociali)**

Controllo del giudice giudizio fattibilità

Nell'ipotesi che il Gestore non abbia collaborato col debitore alla formulazione della proposta, le sue conclusioni possono essere le seguenti:

- 1. Giudizio positivo di fattibilità;**
- 2. Giudizio negativo di fattibilità;**
- 3. Impossibilità di rilasciare il giudizio.**

Controllo del giudice convenienza

La valutazione dell'alternativa liquidatoria dovrebbe tenere in opportuna considerazione che:

nel piano, il debitore potrebbe non includere tutto il suo patrimonio e riservarsi i beni futuri;

nella liquidazione dei beni potrebbero entrare anche una parte dei redditi da lavoro conseguiti in futuro, quanto meno per la parte eccedente quanto occorra al debitore per condurre un tenore di vita dignitoso per se stesso e per la sua famiglia;

Per queste particolari situazioni viene richiesta, su questo punto, un'apposita dettagliata esposizione nella relazione del Gestore.

Controllo del giudice convenienza

Il Gestore ha l'onere di valutare il piano, sotto il profilo della convenienza, confrontandolo con l'alternativa liquidatoria.

Il Giudice Delegato decide sulle eventuali opposizioni dei **creditori sui quali grava l'onere di dimostrare che la procedura di liquidazione dei beni sarebbe per loro più conveniente.**

L'articolo 9, comma 3 bis, lettera e) richiede al Gestore l'espressione di un giudizio "sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria". Si tratta di un giudizio prognostico.

CONCETTO DI UTILITA' NEL C.P.

Controllo del giudice convenienza piano o liquidazione

L'articolo 12 bis, comma 4, stabilisce che:

Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, **il giudice lo omologa se ritiene che il singolo creditore possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.**

Tra l'interesse del singolo e quello della massa potrebbero esservi dei conflitti, derivanti dalla composizione delle classi o di cause di prelazione che potrebbero venire sacrificate.

Il Giudice farà prevalere l'interesse della massa.

Il soddisfacimento dei creditori

Tribunale di Bergamo – 8 aprile 2015

E' ammissibile la proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento che prevede una percentuale soddisfacimento dei creditori concorsuali vicina allo zero purché il soddisfacimento coinvolga tutti i creditori concorsuali in modo tale da realizzare la funzione economica dell'istituto.

Nell'ipotesi che non vi sia alcuna contestazione, da parte dei creditori concorsuali, sulla proposta di composizione della crisi da sovraindebitamento **la valutazione del giudice non può inerire sulla convenienza della proposta di soddisfacimento rispetto all'alternativa del pagamento derivante da liquidazione concorsuale del patrimonio del debitore** ma deve essere attinente alla sua legittimità e fattibilità, intesa, quest'ultima, nel senso di idoneità degli accordi a soddisfare i creditori come da proposta.

Nel piano del consumatore

Al comma 2 dell'art. 12 bis:

Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Art. 10

LE FINALITA'

Al fine di **porre rimedio** alle situazioni di sovraindebitamento il debitore [non consumatore] non soggetto **né assoggettabile** a procedure concorsuali può concludere un accordo di composizione della crisi secondo quanto dispone l'art. 10 del D.Lgs 3/2012.

Può essere soltanto il debitore a richiedere l'accesso alla procedura di sovraindebitamento, diversamente dal fallimento – dal concordato fallimentare e dal concordato preventivo.

Presupposti di ammissibilità

Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio dell' O.C.C. avente sede nel circondario del tribunale competente, . (**comma IX art. 15 Sovr. !!!!!**) un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano.

Non possono accedere alla procedura:

- a** – chi abbia fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure da sovraindebitamento;
- b** – chi abbia subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis (con colpa grave aumentato o diminuito il passivo – risoluzione o revoca di una precedente procedura da sovraindebitamento)
- c** – chi abbia fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

L'accordo

SOVRAINDEBITAMENTO

1. La proposta di accordo prevede la **ristrutturazione dei debiti** e la **soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma**, anche mediante cessione dei crediti futuri.

2. Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la **fattibilità dell'accordo** o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'attuabilità.

Nel C.P. è possibile attribuire delle attività delle imprese interessate dalla proposta ad un assuntore diversamente nella procedura di sovraindebitamento questa figura non è prevista.

CONCORDATO PREVENTIVO

L'imprenditore può proporre la proposta di concordato preventivo sulla base di un **piano** che preveda:

a) **la ristrutturazione dei debiti** e la **soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma**, anche mediante cessione dei beni, acollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonchè a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

CHI E' IL DEBITORE NEL SOVRAINDEBITAMENTO (accesso alla procedura art. 10)

La norma, differentemente da quanto precisa in merito alla definizione di consumatore, niente dice per la definizione del debitore. Il comma 2 bis dell'art. 6 Legge 3/2012 e l'art. 31 del D.L. 179/2012 precisano rispettivamente che «l'imprenditore agricolo» e le «start up innovative» possono proporre un accordo di composizione della crisi mentre gli altri soggetti vengono individuati per esclusione al di fuori della figura del consumatore (qualificato come il (...)) *debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta (...).*

La vasta platea di soggetti, titolari di (...) *situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo (...)*², che possono fruire dei procedimenti previsti dalla legge; essi saranno **coloro che, sia per motivi dimensionali, sia per la forma dell'ente collettivo eventualmente interessato, non saranno attratti nell'alveo delle procedure concorsuali** disciplinate dalla legge fallimentare.

Le categorie di debitori per il sovraindebitamento

IMPRENDITORE SOTTO SOGLIA: art.1 L.f. – Ricavi – Attivo – Indebitamento (SI)

IMPRENDITORE SOPRA SOGLIA DEBITI INFERIORI AD EURO 30.000 (NO)

IMPRENDITORE AGRICOLO (ex art. 2135 c.c.) – potrà accedere alla ristrutturazione ex art. 182 bis (utilizzare l'ex transazione fiscale) – se coop potrà accedere al concordato preventivo (SI)

IMPRENDITORE CESSATO DA OLTRE UN ANNO:

A) **PERSONA FISICA** CANCELLATO DA OLTRE UN ANNO PUO' ACCEDERE ALLA PROCEDURA DEL CONSUMATORE;

B) **SOCIETA'** (PERSONE O CAPITALI) CESSATA E CANCELLATA DA OLTRE UN ANNO DAL R.I. NON POTRA' ACCEDERE A NESSUNA PROCEDURA IN QUANTO SI TRATTA DI SOGGETTO ESTINTO;

START UP INNOVATIVE art. 31 D.L. 18.10.2012 n. 179; (SI)

Il debitore per il sovraindebitamento

EREDE DELL'IMPRENDITORE DEFUNTO qualora l'erede abbia accettato l'eredità con beneficio d'inventario, e sia trascorso oltre un anno dalla morte dell'imprenditore, potrà accedere alla procedura di sovraindebitamento. Viceversa l'accettazione dell'eredità (con confusione del patrimonio) non permetterà l'accesso alla procedura.

SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE: trascorso oltre un anno dalla sua cessazione (per qualsiasi ragione) potrà accedere alla procedura.

PROFESSIONISTI, ARTISTI E ALTRI LAVORATORI AUTONOMI: possono accedere alla procedura

SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI: (Legge N. 183 del 12 novembre 2011) seppur la tipologia della società sia quella prevista dal codice civile si potrebbe escludere l'assoggettamento alle procedure concorsuali disciplinate dal RD 267/42 ed attrarla alla procedura da sovraindebitamento per la tipologia dell'oggetto sociale

Il debitore per il sovraindebitamento

ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI. Potremmo asserire che queste associazioni possano accedere alla procedura; la proposta dovrà essere sottoscritta da tutti gli associati

GLI ENTI PRIVATI COMMERCIALI: se questi Enti non svolgono neppure in pare un'attività commerciale (seppur possedendo molto spesso una sorta di personalità giuridica ed avendo fini diversi) e non sono sottoposti a liquidazione coatta amministrativa possono accedere alla procedura da sovraindebitamento.

Elemento oggettivo

Il soggetto è in stato di **sovraindebitamento** quando si ha una situazione di **perdurante squilibrio** tra le obbligazioni assunte e il **patrimonio prontamente liquidabile** per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Un'impresa non è in **equilibrio finanziario** quando non riesce con la propria gestione della liquidità e della tesoreria a mantenere un sostanziale pareggio tra entrate ed uscite monetarie.

L'art. 5 L.f. – L'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori atti a dimostrare che il debitore non è più in grado di **soddisfare** regolarmente le proprie **obbligazioni**.

CARATTERISTICHE E ELEMENTI DEL PIANO

IL DEBITORE PUO' PROPORRE AI CREDITORI UN ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITI SULLA BASE DI UN PIANO AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- A) **Libertà di forma** anche mediante cessione dei crediti futuri.
- B) Sottoscrizione della proposta da uno o più terzi che consentono il **conferimento**, anche in **garanzia**, di redditi o beni sufficienti per **assicurare l'attuabilità del piano** nell'ipotesi che i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo.
- C) Eventuali **limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo**, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
- D) Nel caso che il **piano sia in continuità può essere prevista una moratoria fino ad un anno dall'omologazione** per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca.
- E) **Assicurare il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili**;
- F) Previsione delle **scadenze e delle modalità di pagamento dei creditori**;
- G) L'eventuale possibilità di **suddividere i creditori in classi** (differenze sostanziali con il c.f. ed il c.p.);
- H) A possibilità di **falcidiare i creditori muniti di privilegio generale e speciale** purché sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione (come attestato dall'OCC)
- I) **L'affidamento del patrimonio ad un gestore per la liquidazione**, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori (professionista con i requisiti di cui all'art. 28 L.f.)

I TERMINI



L' O.C.C. DEPOSITA LA PROPOSTA – ENTRO 3 gg L'O.C.C. PRESENTA AGENZIA/RISCOSSIONE/EE.PP. LA PROPOSTA PER LA RICOSTRUZIONE DELLA POSIZIONE FISCALE E DI EVENTUALI CONTENZIOSI - IL GIUDICE PER CHIARIMENTI PUO' CONCEDERE UN TERMINE NON SUPERIORE A 15 gg PER APPORTARE INTEGRAZIONI ALLA PROPOSTA



DAL DEPOSITO DELLA PROPOSTA (SE SODDISFA I REQUISITI DI CUI AGLI ARTT. 7-8-9) IL GIUDICE FISSA L'UDIENZA ALMENO 30 gg PRIMA DEL TERMINE FISSATO PER LA DICHIARAZIONE DI VOTO DEI CREDITORI SUL CONSENSO ALLA PROPOSTA. TALE ULTIMO TERMINE DEVE ESSERE PRECEDENTE DI ALMENO 10 gg RISPETTO ALL'UDIENZA FISSATA DAL GIUDICE.

ESEMPIO:

data per la fissazione dell'udienza 21 aprile 2018

termine dichiarazioni di consenso 21 maggio 2018

udienza fissata per il 31 maggio 2018



SE L'ACCORDO (IN TERMINI DI VOTAZIONI) E' RAGGIUNTO L'O.C.C. TRASMETTE A TUTTI I CREDITORI UNA RELAZIONE, QUEST'ULTIMI ENTRO 10 gg POSSONO SOLLEVARE EVENTUALI CONTESTAZIONI. DECORSO TALE TERMINE L'O.C.C. TRASMETTE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE AL GIUDICE NONCHE' EVENTUALI CONTESTAZIONI E L'ATTESTAZIONE DEFINITIVA DI FATTIBILITA'

Possibilità ed obblighi

LA FALCIDIA DEI CREDITI PRIVILEGIATI:

E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato:

il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

RISORSE U.E. – I.V.A. – RITENUTE

i tributi costituenti risorse proprie dell'U.E., all'I.V.A. ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Sospensione degli interessi

Il deposito della proposta di accordo **sospende**, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio.

NUOVA FINANZA

(Art. 8) - Nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità dell'accordo o del piano del consumatore, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per assicurarne l'**attuabilità**.

Possono prestare le garanzie anche i consorzi fidi (ex art. 107 del TUB) e gli intermediari finanziari (ex art. 106 del TUB). Le associazioni antiracket e antiusura possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento, il rimborso di tali contributi è regolato all'interno della proposta di accordo o di piano del consumatore.

Tale "apporto" da parte del terzo può consistere in **qualunque risorsa patrimoniale, economicamente valutabile, sotto qualsiasi forma**.

I terzi possono quindi apportare risorse in via diretta, "versando" materialmente queste risorse a favore dei creditori nell'ambito del piano, oppure limitarsi a garantire la sua attuabilità (e quindi la successiva esecuzione).

In dottrina pare vi sia concordia sul fatto che la garanzia può essere fornita sotto qualunque forma, tipica o atipica (fideiussione, garanzie reali, "cessio bonorum", ecc...).

Ruolo del professionista del debitore

La norma non impedisce che al momento della richiesta di nomina dell'organismo di composizione della crisi venga già depositata una proposta di accordo redatta da professionisti scelti dal debitore e che faccia salva ogni eventuale modifica fino al momento in cui la proposta stessa sia sottoposta ai creditori.

Tribunale Pistoia, 19/11/2014.

Il deposito e l'attestazione

L'attestazione redatta dall' OCC – le difficoltà:

Si può essere in presenza di un soggetto non in contabilità ordinaria;

In assenza di documentazione extra fiscale;

Impossibilità a depositare le scritture contabili relative agli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale (art. 9 c. 3)

Modalità di presentazione ed allegati

La proposta di accordo è depositata unitamente ai seguenti documenti:

l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute;

l'elenco di tutti i beni del debitore;

gli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni,

le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

l'attestazione sulla fattibilità del piano,

l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia dell'imprenditore.

Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

L'attestazione

CONCORDATO PREVENTIVO

Il piano e la documentazione devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

SOVRAINDEBITAMENTO

L'art. 9 comma 3 si limita a precisare: «attestazione sulla fattibilità del piano»

Il giudice delegato dovrà valutare anche i contenuti del piano al fine di verificare, oltre alla loro coerenza e logicità intrinseca, la loro corrispondenza ai contenuti della attestazione definitiva.

Tribunale Bergamo, 31/03/2015

Falcidia dei privilegi

E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come **attestato dagli organismi di composizione della crisi**.

In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto (anche se restano da verificare, sul punto, gli effetti della sentenza della Corte di Giustizia UE - 7 aprile 2016) ed alle ritenute operate e non versate, il piano può' prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento.

Tribunale di Pistoia, Presidente D'Amora – Decreto 26 aprile 2017

Problematiche superate, nella legge fallimentare, con la riformulazione dell'art. 182 ter L.f. (Trattamento dei crediti tributari e contributivi)

Controllo del giudice nell'accordo del debitore

Valutazioni del giudice delegato

CONCORDATO PREVENTIVO

(Art. 162 L.f.) Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo **dichiara inammissibile la proposta di concordato**. In tali casi il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.

SOVRAINDEBITAMENTO

Il giudice delegato è chiamato a valutare la legittimità del procedimento con specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative.

Tribunale Bergamo, 31/03/2015.

Controllo del giudice fattibilità - convenienza

A differenza del controllo di legittimità **il controllo sulla fattibilità e convenienza del piano sottostante alla proposta, spetta al Giudice, viene realizzato con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi.**

La **convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria**, infine, rientra nel campo di **verifica giurisdizionale**, ma nella sola ipotesi in cui venga presentata una contestazione specifica, sul punto, da parte di uno o più dei creditori concorsuali.

Controllo del giudice convenienza

Il Gestore ha l'onere di valutare il piano, sotto il profilo della convenienza, confrontandolo con l'alternativa liquidatoria.

Il Giudice Delegato decide sulle eventuali opposizioni dei **creditori sui quali grava l'onere di dimostrare che la procedura di liquidazione dei beni sarebbe per loro più conveniente.**

Nel **concordato preventivo cade sul debitore l'onere di presentare una proposta contenente **l'utilità** specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore**

Atti di ordinaria amministrazione

CONCORDATO PREVENTIVO

(Art. 161 c. VII) Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 **il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale**, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111.

SOVRAINDEBITAMENTO

(Art. 10 c. 3bis) A decorrere dalla data del decreto di ammissione alla procedura di sovraindebitamento e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Azioni esecutive

Art. 10 comma 2° c

Con il decreto di cui al comma 1 dell'art. 10 il giudice:

c) **dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali ne' disposti sequestri conservativi ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore** che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili. – **L'efficacia sia ha dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese.** (Trib. Rimini 15.12.2015)

Nel fallimento: dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento;

Nel concordato preventivo: (art. 168 L.f.) dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore” Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Rischio iscrizioni pregiudizievoli

Il periodo che trascorre tra la richiesta al Tribunale della nomina di un «gestore della crisi», il deposito dell'accordo da parte dell'OCC ed il decreto del Giudice che fissa l'udienza di omologazione e la pubblicazione al Registro delle imprese (max 60 gg)

E' talmente ampio che possono verificarsi fatti pregiudizievoli come l'iscrizione di gravami su beni facenti parte del patrimonio dell'imprenditore o del professionista.

La legge 3/2012 non prevede alcun salvagente per arginare simili criticità come diversamente è previsto nel c.p.

l'accordo in continuità

Non sono state riproposte in sede di sovraindebitamento le disposizioni sulla continuità aziendale previste nel concordato preventivo (art. 186 bis l.fall.).

L'accordo in continuità

Le norme chiave sulla continuità aziendale nel concordato preventivo sono rappresentate dalla moratoria annuale dei crediti prelatizi, dalla prosecuzione dei contratti pubblici, dall'accesso alle gare di appalto, dal pagamento dei debiti anteriori ex art. 182 quinquies, comma 5, dai finanziamenti per evitare un pregiudizio imminente ed irreparabile ex art. 182 quinquies, comma 3, l.fall., dai finanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 182 quinquies l.fall.

Deve valutarsi se tali norme sono in qualche modo compatibili con la procedura di sovraindebitamento e con i soggetti che vi accedono.

Due le possibilità date all'interprete: o si ritiene che le società che accedono alle procedure di sovraindebitamento, per le loro ridotte dimensioni, possono dare corso ad una continuità aziendale limitata, che ha come unico vantaggio la moratoria annuale dei prelatizi prevista dall'art. 8; oppure devono ritenersi applicabili le norme sulla continuità aziendale previste per il concordato preventivo, sostituendo al professionista attestatore di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), gli organismi di composizioni della crisi, cui l'art. 7 già ora assegna il compito di redigere l'attestazione per la eventuale falcidia dei creditori prelatizi incapienti.

l'accordo in continuità moratoria

La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa può prevedere **una moratoria fino ad un anno dall'omologazione** per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Pare possibile (?) anche una moratoria oltre l'anno, consentendo ai creditori prelatizi il diritto di voto legato al ritardo, come riconosciuto espressamente dall'art. 6, comma 1, lett. h) dello schema di legge delega ("la regolazione del diritto di voto dei creditori con diritto di prelazione il cui pagamento sia dilazionato") oltre che dalla giurisprudenza di legittimità.

Trust e continuità aziendale

Il ricorso al trust è certamente ammissibile nell'ambito del generale principio di **autonomia privata** (ex art. 1322 c.c.) e stante la **libertà di forma** dell'accordo di sovraindebitamento (ex art. 8 della Legge n. 3/2012).

L'utilizzo del trust nell'ambito di un accordo di sovraindebitamento è, da un lato, idoneo a soddisfare i creditori mediante la liquidazione di determinati *assets* e, dall'altro lato, potrebbe lasciare fuori dal piano gli altri beni di proprietà del debitore perché questi possano essere utilizzati per la prosecuzione dell'attività. (Tribunale di Reggio Emilia 11 marzo 2015).

La tesi affermativa in merito al trust fa riferimento all'art. 13, co. 1 «il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267»

Le votazioni

Non vi è un'udienza dei creditori per l'espressione del voto.

I creditori inviano una **dichiarazione sottoscritta da dove risulti il proprio consenso alla proposta**, se tale dichiarazione non viene inviata **il silenzio del creditore viene valutato assenso alla proposta**. In sostanza è soltanto con la dichiarazione sottoscritta che il creditore può comunicare il dissenso altrimenti nel silenzio prevale l'assenso.

Per **l'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti**.

Sono esclusi dal conteggio i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza **il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta**.

Non è richiesta la doppia maggioranza qualora la proposta fosse formulata con classi di creditori.

Omologazione dell'accordo

In sede di omologa dell'accordo previsto dall'articolo 12 della legge 3/2012, il giudice dovrà verificare non solo il raggiungimento di una maggioranza favorevole pari al 60% dei creditori, ma anche l'impegno del debitore al pagamento integrale dei crediti impignorabili e di quelli per Iva e ritenute operate e non versate.

Nel caso venga fatta opposizione, il giudice dovrà altresì valutare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla seconda sezione della legge 3/2012.

Tribunale Pistoia, 19/11/2014.

Prededuzioni o preferenze

L'art. 13, prevede che: "I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con **preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti**

L'art. 111 L.f., prevede, che sono "prededucibili" soltanto quei crediti così espressamente qualificati dalla legge, oltre a quelli "sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge".

Nel caso dell'accordo del debitore manca del tutto una simile disposizione dal momento che **l'art. 13, comma 4-bis in realtà si limita a parlare, in generale, di "preferenza" ma non qualifica in modo espresso i crediti in discorso come "prededucibili" in senso tecnico;**

Le classi di creditori

CONCORDATO PREVENTIVO

L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:

c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

SOVRAINDEBITAMENTO

Il debitore può presentare un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, **anche se suddivisi in classi**;

Il gestore della liquidazione

CONCORDATO PREVENTIVO

(Art. 182 L.f.) **Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di omologazione uno o più liquidatori** e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.

SOVRAINDEBITAMENTO

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, **il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione**, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il gestore è nominato dal giudice.

Risoluzione dell'accordo

CONCORDATO PREVENTIVO

(Art. 186 L.f.)

I. Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.

II. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.

III. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.

SOVRAINDEBITAMENTO

(Art. 11 c. 5) L'accordo cessa, di diritto, di produrre effetti se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Banca d'Italia - classificazioni

Come per il concordato preventivo la finalità è quella di non ostacolare il “ripristino delle condizioni di solvibilità del debitore”: **anche le esposizioni verso soggetti che accedono alle procedure di composizione della crisi devono essere classificate tra le inadempienze probabili dalla data di richiesta di ammissione. Resta ferma la possibilità di classificare tali esposizioni tra le sofferenze, in presenza di determinate circostanze.** In caso di successiva omologazione dell'accordo o del piano, le esposizioni sono da classificare come *forborne non performing*, secondo i criteri EBA.

In caso di **procedura di liquidazione dei beni**, si rileva una sostanziale assimilazione con la procedura fallimentare, e **devono pertanto essere adottati gli ordinari criteri di classificazione**, sia per quanto riguarda le segnalazioni di vigilanza e bilancio, che per la Centrale rischi.

Annullamento del concordato

L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, **quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo** ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.

Termine per proporre ricorso per annullamento:

Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

Sopraggiunto fallimento

La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

(Art. 12 c. 5) - Esenzione da revocatoria fallimentare (ex art. 67 L.f.) per gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato.

LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 14 ter

La liquidazione come alternativa

In **alternativa all'accordo del debitore** (composizione della crisi) il debitore in stato di sovraindebitamento **può chiedere la liquidazione di TUTTI i suoi beni**, a condizione:

- A) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella sul sovraindebitamento;
- B) non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni al sovraindebitamento;

La documentazione

- A) **elenco di tutti i creditori** con indicazione delle somme;
- B) **elenco dei beni del debitore** con specifiche indicazioni del possesso;
- C) elenco degli eventuali **atti di disposizione** compiuti negli ultimi cinque anni;
- D) **dichiarazioni dei redditi** degli ultimi tre anni;
- E) **scritture contabili** degli ultimi tre esercizi (con attestazione della conformità);

La relazione dell'O.C.C.

L'O.C.C. deve redigere una relazione particolareggiata contenente:

- A) indicazione delle **cause dell'indebitamento** e delle diligenza spiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni
- B) le ragioni del debitore circa **l'incapacità ad adempiere alle proprie obbligazioni**
- C) **resoconto sulla solvibilità del debitore** negli ultimi cinque anni
- D) indicazione della **eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori**
- E) **giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione** depositata a corredo della domanda

Gli effetti del deposito della domanda

Il deposito della **domanda sospende il corso degli interessi convenzionali o legali** fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio.

Apertura della liquidazione

Il Giudice dichiara aperta la procedura dopo aver effettuato:

- A) il controllo formale della documentazione;
- B) assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni

Con decreto il Giudice:

- 1) nomina un liquidatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.f.
- 2) dispone che sino alla definitività dell'omologa, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto della liquidazione;
- 3) stabilisce idonea pubblicità;
- 4) se vi sono beni immobili o beni mobili registrati la trascrizione del decreto;
- 5) ordine il rilascio o la consegna dei beni oggetto del patrimonio da liquidare

Inventario e partecipazione alla liquidazione

Il liquidatore, dopo aver verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione:

A) **forma l'inventario** dei beni da liquidare

B) **comunica ai creditori** e ai titolari di diritti mobiliari e immobiliari:

1) che **possono partecipare alla liquidazione**, anche a mezzo PEC, con domanda avente i requisiti di cui all'art. 14 septies;

2) la data entro cui vanno presentate le domande;

3) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione. **Il liquidatore forma e approva lo stato passivo.**

La liquidazione – art. 14 novies

Il liquidatore:

- A) entro 30 gg dalla formazione dell'inventario elabora un programma di liquidazione. Lo deposita in cancelleria e lo invia ai creditori;
- B) Ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio.
- C) Ha **facoltà di cedere i crediti** dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni.
- D) Le vendite sono effettuate mediante procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati. Quando ricorrono gravi motivi il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrare

Il Giudice, sentito il liquidatore, e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione delle trascrizioni relative a diritti di prelazione.

Azioni del liquidatore

Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata **a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio** da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione.

Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

I creditori posteriori

I creditori posteriori non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti previsti nel sovraindebitamento sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

L'ESDEBITAZIONE

a chi si applica il beneficio dell'esdebitazione

- ❑ al debitore **persona fisica**, escludendo quindi ogni altra forma di soggetto d'impresa; E' quindi incluso l'imprenditore individuale, il professionista, ma anche il socio di società di persone coobbligato in solido con società con debiti residui, ancorché cancellate dal registro imprese.
- ❑ nel caso della **procedura di liquidazione del patrimonio** (art. 14-terdecies co. 1 della L. 3/2012) E' bene notare che, a differenza delle altre due procedure alternative (accordo di ristrutturazione dei debiti e piano del consumatore), con la "liquidazione del patrimonio" non è previsto alcun impegno finanziario o patrimoniale "minimo".

Condizioni di ammissibilità

Il beneficio in commento viene concesso a **soggetti ritenuti “meritevoli” dalla legge**, in base al verificarsi delle seguenti condizioni.

Il Giudice concede il beneficio dell'esdebitazione **a condizione che** il debitore (art. 14-terdecies co. 1 della L. 3/2012):

- ❑ **abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura**. Il debitore deve aver fornito tutte le informazioni e la documentazione utili e deve essersi adoperato per il proficuo svolgimento delle operazioni (lett. a);
- ❑ **non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardarne lo svolgimento della procedura** (lett. b); **non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda** (lett. c);
- ❑ **non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'art. 16 della L. 3/2012** - reati che prevedono in capo al debitore la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 1.000,00 a 50.000,00 euro - (lett. d);
- ❑ **abbia svolto, nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego (lett. e);**
- ❑ **siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione** (lett. f). In merito a quest'ultimo punto, il tribunale dovrà quindi verificare che tutti i creditori (indipendentemente dall'eventuale grado privilegio) abbiano trovato soddisfazione, ancorché solo parziale.

esclusioni

L'esdebitazione è esclusa in generale (art. 14-terdecies co. 2 della L. 3/2012):

- **quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali** (lett. a);
- **quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri** (lett. b).

Ulteriori casi di esclusioni

Ai sensi dell' art. 14-terdecies co. 3 della L. 3/2012 è inoltre ***esclusa l'esdebitazione*** per alcune categorie di debiti derivanti da :

- ❑ obblighi di mantenimento e alimentari (lett. a);
- ❑ **risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;**
- ❑ **sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti** (lett. b);

Esclusione di alcuni debiti fiscali

L'esclusione vige infine anche per quei debiti fiscali che, anche **se hanno causa anteriore al decreto di apertura della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio** (Sezioni I e II del Capo II della L. 3/2012), **siano stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi** (lett. c).

Procedimenti e effetti

Il procedimento di esdebitazione segue il seguente percorso :

- ❑ il debitore presenta ricorso al giudice entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione;
- ❑ il giudice verifica le condizioni di ammissibilità; - sente i creditori non soddisfatti integralmente (art. 14-terdecies co. 4 primo periodo della L. 3/2012) –
- ❑ **con decreto, dichiara inesigibili nei soli confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente.**

Resta comunque il diritto dei creditori di presentare **reclamo**;

Il provvedimento di esdebitazione può essere revocato in ogni momento, su istanza dei creditori interessati, e, successivamente, tramite reclamo, qualora emerga che (art. 14-terdecies co. 5 della L. 3/2012):

- quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o durante lo svolgimento della stessa, **ha posto in essere atti in frode ai creditori**, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri (lett. a);
- quando è stato dolosamente con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti (lett. b).

Il consumatore e l'esdebitazione

Art. 14 *terdieces* Sovr.

Il debitore **persona fisica** è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:

a) abbia cooperato; b) non abbia in alcun modo ritardato la procedura; c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione **negli otto anni** precedenti; d) **non sia stato condannato per uno dei reati previsti dall'articolo 16**; e) abbia svolto, nei quattro anni di cui **all'articolo 14-undecies**, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego; f) **siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.**

Art. 142 L.f.

Il fallito **persona fisica** è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti a condizione che:

1) abbia cooperato; 2) non abbia in alcun modo ritardato la procedura; 3) **non abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 48**; 4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione **nei dieci anni** precedenti; 5) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti; 6) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.

L'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, **neppure** in parte, i creditori concorsuali.

Il consumatore e l'esdebitazione

Art. 14 *terdieces* Sovr.

L'esdebitazione è esclusa:

a) quando **il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;**

b) **quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori,** pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

Art. 142 L.f.

Nessuna prescrizione

Il consumatore e l'esdebitazione

Art. 14 *terdieces* Sovr.

L'esdebitazione non opera:

- a) **per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;**
- b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
- c) **per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.**

Art. 142 L.f.

Restano esclusi dall'esdebitazione:

- a) gli obblighi di mantenimento e alimentari **e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio dell'impresa;**
- b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale nonché le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Il consumatore e l'esdebitazione

Art. 14 *terdieces* Sovr.

Il provvedimento di esdebitazione **è revocabile in ogni momento**, su istanza dei creditori, se risulta:

a) che è stato concesso nell'ipotesi che nei cinque anni antecedenti abbia posto in essere atti in frode;

b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

Art. 142 L.f.

Nessuna prescrizione

Il consumatore e l'esdebitazione

Art. 14 *terdieces* Sovr.

Il giudice, con decreto adottato su **ricorso del debitore interessato**, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione.

Art. 143 L.f.

Il tribunale, **con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l'anno successivo**, verifichi le condizioni di cui all'articolo 142 e tenuto altresì conto dei comportamenti collaborativi del medesimo, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente.

Il consumatore e l'esdebitazione *almeno o neppure in parte*

Il requisito del soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali può ritenersi **realizzato anche quando talune categorie di creditori** (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto. Il requisito della parziale soddisfazione, **la cui sussistenza è rimessa al prudente apprezzamento del giudice**, non può prescindere dalla verifica non solo del numero dei creditori soddisfatti rispetto al totale di quelli ammessi, ma anche della percentuale di pagamento dei crediti in concreto realizzata. **Tribunale Como, 12 Ottobre 2016.**

.....

In tema di esdebitazione, la condizione di **soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dall'art. 142, comma 2, L.f., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto. Cassazione civile, sez. I, 08 Agosto 2016, n. 16620.**

O.C.C.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

O.C.C. la nomina

TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA

Sezione civile Il Giudice, dott.ssa Daniela Garufi

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento camerale N. 4/2014 R.G. SOVRAINDEBITAMENTO Avente ad oggetto **l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi** ai sensi degli artt. 6 e 8 L. 3/2012A soli fini di competenza pare opportuno evidenziare **la legittimità della scelta effettuata dai proponenti di farsi assistere da propri professionisti per il confezionamento della proposta di accordo e riservare al professionista nominato dal Tribunale la valutazione e attestazione di fattibilità.** Tale modalità procedurale pare discostarsi dal modello normativo previsto, che però non sembra cogente sul punto: infatti l'art. 7 l. co. L. 3/12 prevede che "Il debitore in stato di sovra indebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'art. 15 Un accordo di ristrutturazione dei debiti .."; l'art. 9 al I comma prevede il deposito della proposta di accordo presso il tribunale territorialmente competente e al II comma impone il deposito unitamente alla proposta dell'attestazione sulla fattibilità del piano. Dunque **secondo la previsione normativa il debitore che voglia accedere a tal procedura può limitarsi a chiedere una nomina di un professionista che svolga le funzioni di O.C.C. e aspettare che quest'ultimo predisponga la proposta di accordo e l'attestazione di fattibilità,** il cui deposito è obbligatorio al momento in cui venga depositata la proposta di accordo finalizzata all'attivazione da parte del G.D. del meccanismo di votazione di cui agli art. 10 e 11 L. 3/12. **Ma nessuna previsione vieta che il momento in cui si chiede la nomina dell'O.C.C., venga già depositata una proposta di accordo, salva ogni eventuale successiva modifica fino al momento in cui questa non sia portata a conoscenza dei creditori, come appunto avvenuto nel caso di specie.**

O.C.C. la nomina

Direttamente e/o assistito da un Professionista di sua fiducia, presentando istanza all'Organismo di Composizione della Crisi di cui al circondario del Tribunale competente

Con la piena operatività degli Organismi di Composizione della Crisi costituiti presso gli Ordini Professionali dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili, Ordini Forensi, Camere di Commercio ed i Comuni, il debitore in stato di sovraindebitamento, **può presentare l'istanza di nomina del Gestore della Crisi presso l'OCC territorialmente competente**. I modelli di Istanza sono disponibili presso la sede degli Organismi, i quali normalmente assai simili tra loro, possono riscontrare alcune differenze di forma. **Normalmente è concesso al Debitore, indicare, il nome del gestore della Crisi iscritto nell'elenco dell'Organismo, il quale ha comunque ampia discrezionalità per soddisfare o meno la richiesta dell'istante.**

O.C.C. la nomina

Qualora non sia presente nella circoscrizione del tribunale competente per territorio, la valutazione si limita

1- Il **Debitore presenta direttamente l'istanza di nomina alla Volontaria Giurisdizione**, attenderà la nomina da parte del Presidente del Tribunale del Professionista / facente funzione OCC e da lui assistito presenterà la Proposta/Domanda con l'attestazione di fattibilità dell'OCC

2- Il **Debitore assistito da un Professionista presenterà l'istanza di nomina alla Volontaria Giurisdizione**, attenderanno la nomina del Professionista / facente funzione OCC con il solo compito di attestatore quindi presenterà la **Proposta/Domanda sottoscritta anche dal consulente del debitore all'OCC** che redigerà la relazione di fattibilità ed attestazione presentando tutto al Tribunale. (In questi casi normalmente il compenso complessivo calcolato e previsto dalla procedura è suddiviso tra il Professionista di nomina debitore e Professionista/occ)

Qualora sia presente nella circoscrizione un Organismo di Composizione della Crisi l'Istanza di nomina verrà presentata dal debitore con o senza assistenza di un **Professionista**.

E' lasciata la più ampia discrezionalità al Debitore di presentare istanza al Tribunale o all'Organismo di Composizione della Crisi - a tal proposito si è espresso esaurientemente il CNDCEC (in senso contrario Cassazione 8 agosto 2017 n. 19.740).

La S.C. sull'interpretazione dell'art. 15 c. 9

Cassazione 8 agosto 2017 n. 19.740

Nei procedimenti da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio l'O.C.C. assume un ruolo centrale, che si connota non solo per i profili di indipendenza e professionalità necessari agli adempimenti contemplati, ma anche per l'evidente carattere di specializzazione ritenuta necessaria dal legislatore, desumibile dal rilievo che la norma ha previsto l'istituzione di organismi stabili destinati ad essere iscritti in un apposito registro, **tale previsione rimarrebbe gravemente menomata se si ammettesse l'affidamento sine die dei compiti e delle funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi, ed in alternativa ad essi, anche ad un soggetto idoneo a svolgere le funzioni di curatore fallimentare ovvero ad un notaio**, cui si riferisce il comma 9 del citato articolo 15.

Tale disposizione deve pertanto essere riferita ai casi in cui sia mancata la costituzione dell'O.C.C. il che è reso manifesto non soltanto dall'inciso «Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3», contenuto dello stesso citato comma 9, ma più in generale, dall'articolo 7 della stessa legge, il quale esordisce stabilendo che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori l'accordo di ristrutturazione ivi previsto «con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all' articolo 15», che abbiano «sede nel circondario del tribunale competente», ossia degli organismi stabilmente costituiti secondo il richiamato articolo 15, il che colloca gli altri soggetti individuati dal comma 9 in posizione di risulta, nel senso appena indicato.

O.C.C. le funzioni

assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e alla sua esecuzione

verifica la veridicità dei dati

attesta la fattibilità del piano

esegue la pubblicità

effettua le comunicazioni

svolge funzioni di liquidatore o di gestore per la liquidazione, se disposto dal giudice

O.C.C. funzioni

Per lo svolgimento dell'attività, l'OCC può accedere, previa autorizzazione del giudice, ai dati contenuti:

- nell'anagrafe tributaria
- nei sistemi di informazioni creditizie
- nelle centrali rischi e altre banche dati pubbliche

O.C.C. altre funzioni

O.C.C. nella L. 3/2012:

- art. 7, c. 1: **proposizione ai creditori dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano, in ausilio al debitore;**
- art. 7, c. 1: **attestazione sulla convenienza del piano per i creditori privilegiati, qualora non ne sia prevista l'integrale soddisfazione;**
- art. 7 c. 1bis: **proposizione ai creditori del piano del consumatore, in ausilio al debitore;**

O.C.C. altre funzioni

- art. 9, c. 1: **presentazione della proposta di piano, non oltre 3 giorni, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali**, con ricostruzione della posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti;
- art. 9, c. 3bis: relazione particolareggiata allegata alla proposta di piano del consumatore;
- art. 13, c. 2: **risoluzione di eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo, vigilanza sull'esatto adempimento e comunicazione ai creditori di ogni eventuale irregolarità.**

Gestore della crisi compensi e rimborsi

I compensi e i rimborsi spese sono a carico dei debitori

Qualora l'**organismo** sia stato **incaricato dal debitore**, la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese può essere oggetto di accordo con il debitore (art. 14, co. 1).

Per la quantificazione dei compensi e dei rimborsi spese si deve tenere conto **“dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione”**(art. 15 regol.)

Possono essere liquidati acconti sul compenso finale

Gestore della crisi compensi e rimborsi

Qualora **non venga formulato un accordo tra OCC o nell'ipotesi che l'organismo venga incaricato dal Tribunale** per la quantificazione del compenso e dei rimborsi spese facciamo riferimento:

- ai parametri indicati dall'art. 16 del decreto n. 202/2014;
- Per **l'accordo del debitore o per il piano del consumatore** si tiene conto dell'ammontare dell'attivo realizzato e del passivo riportato nella proposta;
- Per la **liquidazione** sull'ammontare dell'attivo realizzato e sul passivo accertato.

Gestore della crisi requisiti onorabilità

-
- a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) A pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) Alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - d) **non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.**

Gestore della crisi

requisiti professionali e formativi

Il D.M.. 202/2014 individua i requisiti di qualificazione professionale del gestore della crisi (art. 4, c. 5):

a) titolo di studio: laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;

b) formazione specifica (200 ore): partecipazione a corsi di perfezionamento, istituiti dalle università (o dalle camere di commercio o dagli ordini professionali, purché in convenzione con le università pubbliche o private), di durata non inferiore a 200 ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore;

c) Tirocinio di 6 mesi: presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi della legge fallimentare, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge n. 3/2012;

d)aggiornamento biennale (40 ore): nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso ordini professionali (avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai) o università pubblica o privata

Gestore della crisi

requisiti professionali e formativi

Il regolamento (art. 4 comma 6) prevede agevolazioni ed esenzioni per i professionisti appartenenti agli ordini professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati e dei notai:

- la durata dei corsi di perfezionamento è ridotta da 200 a 40 ore;
- gli **ordinamenti professionali di tali categorie possono individuare specifici casi di esenzione** dall'applicazione delle disposizioni relative a formazione ed aggiornamento;
- non si applicano ai sopradetti professionisti le disposizioni relative al tirocinio.

O.C.C. sanzioni

Il gestore o il professionista che rende false attestazioni in ordine:

- alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati;
- alla fattibilità del piano;
- alle proprie relazioni;

è punito con reclusione da 1 a 3 anni e multa da € 1.000 a 50.000

Stessa pena è prevista se cagiona un danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio

(pene molto più severe per l'attestatore nel c.p. e acc. ristr. beni -art. 236 bis L.f

FISCO E SOVRAINDEBITAMENTO

.... Agenzia delle Entrate

La circolare **19/E del 6 maggio 2015** ha chiarito che l'Ufficio tributario competente in ragione dell'ultimo domicilio fiscale del sovraindebitato è tenuto (nel più breve tempo possibile) alla **LIQUIDAZIONE** dei tributi risultanti:

- A) dichiarazioni;
- B) avvisi di irregolarità;
- C) avvisi di accertamento;

Oltre a dover trasmettere al sovraindebitato una certificazione attestante il complessivo debito tributario, con separata indicazione del debito per I.V.A. e per ritenute alla fonte.

Totale assenza di disposizioni fiscali

Né la legge 3/2012 e né altre disposizioni fiscali trattano il sovraindebitamento.

In una simile situazione qualsiasi procedura endogena al sovraindebitamento continua ad essere soggetta agli obblighi e alle obbligazioni tributarie comuni a tutti i contribuenti.

Neppure il liquidatore o il gestore della crisi è soggetto a specifici obblighi di natura tributaria

Riflessi sul debitore consumatore

La riduzione dei debiti del consumatore è priva di rilevanza fiscale.

Cosa accade se viene dismesso un bene immobiliare, in vigenza di sovraindebitamento, infra-quinquennio?

Ad oggi non possiamo che affermare, che la cessione del bene nel quinquennio, **segue il medesimo percorso del bene posseduto dal consumatore in bonis**; così come anche per la cessione di partecipazioni generatrici di capital gain.

Effetti fiscali sul debitore imposte dirette

Taluni sostengono che la riduzione del debito non costituisca sopravvenienza attiva e non sia tassabile in quanto applicabile l'art. 88 comma 4 ter del TUIR:

Non si considerano, altresì, sopravvenienze attive in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti.

Effetti fiscali sul creditore imposte dirette

Le perdite su crediti generatesi in capo al creditore non è certo che siano deducibili.

L'art. 101 TUIR c. 5:

Le **perdite di beni** ..., sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, **se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.** Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Effetti fiscali sul creditore I.V.A.

L'art. 26 c. 2 D.P.R. 633/1972:

Anche per la recuperabilità dell'IVA valgono le medesime considerazioni fatte per le imposte dirette.

Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, **o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza ... o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese ... il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione**, registrandola a norma dell'articolo 25.

Effetti fiscali sul creditore I.V.A.

Qualora si sostenga la tesi possibilista possiamo indicare che il termine per l'emissione della nota di credito sia:

A) in caso di accordo – a seguito del decreto di omologa da parte del tribunale

B) in caso di liquidazione – a seguito del decreto di chiusura di cui all'art. 14 – novies c. 5

Imposizione indiretta negli accordi

Nel sovraindebitamento si reputa applicabile l'imposta di registro in misura fissa sui provvedimenti dell'autorità giudiziaria in base a quanto previsto dalla Risoluzione n. 27/E del 26 marzo 2012.

**GRAZIE DELL'ATTENZIONE
ED ANCHE DELLA PAZIENZA**